



**CITTÀ di GARESSIO**  
Provincia di CUNEO

---



# **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

Approvato con deliberazione C.C. n° 34 del 17.11.2020

# INDICE

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 – Finalità e territorialità
- Articolo 2 – Oggetto ed applicazione
- Articolo 3 – Definizioni
- Articolo 4 – Concessioni ed autorizzazioni
- Articolo 5 – Vigilanza
- Articolo 6 – Sanzioni
- Articolo 7 – Ottemperanza

## **TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

### **SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE**

- Articolo 8 – Comportamenti vietati
- Articolo 9 – Altre attività vietate
- Articolo 10 – Vendita e detenzione di bevande in contenitori di vetro o metallo
- Articolo 11 – Nettezza del suolo e dell'abitato
- Articolo 12 – Rifiuti
- Articolo 13 – Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Articolo 14 – Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbatura svolte all'aperto
- Articolo 15 – Accensione di fuochi
- Articolo 16 – Divieto di campeggio libero
- Articolo 17 – Sgombero neve
- Articolo 18 – Disciplina per l'uso di sci, tavole, Bob, slitte, motoslitte
- Articolo 19 – Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
- Articolo 20 – Disposizioni riguardanti gli animali
- Articolo 21 – Strumenti da taglio e di oggetti pericolosi
- Articolo 22 – Ripari ai pozzi, cisterne e simili

### **SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

- Articolo 23 – Manutenzione delle facciate degli edifici
- Articolo 24 – Tende su facciate di edifici
- Articolo 25 – Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici
- Articolo 26 – Installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico e di depositi di gas

### **SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

- Articolo 27 – Divieti
- Articolo 28 – Disposizioni sul verde privato

## **TITOLO III – OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

### **SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI**

- Articolo 29 – Disposizioni generali
- Articolo 30 – Specificazioni

## **SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE**

- Articolo 31 – Occupazioni per manifestazioni
- Articolo 32 – Occupazioni con spettacoli viaggianti
- Articolo 33 – Occupazioni con elementi di arredo
- Articolo 34 – Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Articolo 35 – Occupazioni per lavori di pubblica utilità
- Articolo 36 – Occupazioni per traslochi
- Articolo 37 – Occupazioni del soprassuolo
- Articolo 38 – Occupazioni di altra natura
- Articolo 39 – Occupazione per comizi e raccolta firme

## **SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI**

- Articolo 40 – Occupazione con dehors
- Articolo 41 – Occupazioni per temporanea esposizione
- Articolo 42 – Occupazioni per esposizioni merci
- Articolo 43 – Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali
- Articolo 44 – Commercio in forma itinerante
- Articolo 45 – Mestieri girovaghi

## **TITOLO IV – SULLE ACQUE INTERNE**

- Articolo 46 – Balneazione

## **TITOLO V – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

- Articolo 47 – Disposizioni generali
- Articolo 48 – Lavoro notturno
- Articolo 49 – Spettacoli e trattenimenti
- Articolo 50 – Circoli privati
- Articolo 51 – Abitazioni private e parcheggi privati
- Articolo 52 – Strumenti musicali – Apparecchi sonori – Pubblicità fonica
- Articolo 53 – Dispositivi acustici antifurto
- Articolo 54 – Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici
- Articolo 55 – Schiamazzi
- Articolo 56 – Carovane di nomadi

## **TITOLO VI – DETENZIONE, MANTENIMENTO PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

- Articolo 57 – Principi generali
- Articolo 58 – Ambito d'applicazione e definizione
- Articolo 59 – Detenzione di animali nell'abitato
- Articolo 60 – Raccolta delle deiezioni solide
- Articolo 61 – Museruola, guinzagli e vagabondaggio
- Articolo 62 – Aree riservate
- Articolo 63 – Tutela del patrimonio pubblico
- Articolo 64 – Detenzione dei cani all'interno di cortili, aree e/o giardini privati
- Articolo 65 – Particolari situazioni
- Articolo 66 – Tutela dell'aggressività dei cani
- Articolo 67 – Divieti specifici
- Articolo 68 – Accalappiamento cani vaganti e/o randagi
- Articolo 69 – Custodia e detenzione dei cani accalappiati
- Articolo 70 – Randagismo felino
- Articolo 71 – Colombi in Città

- Articolo 72 – Derattizzazione
- Articolo 73 – Collocazione degli apiari
- Articolo 74 – Protezione della fauna selvatica
- Articolo 75 – Volontariato
- Articolo 76 – Riferimenti

## **TITOLO VII – NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DELI STABILI**

- Articolo 77 – Esposizione dei prezzi
- Articolo 78 – Servizi igienici
- Articolo 79 – Amministrazione degli stabili

## **TITOLO VIII – MANIFESTAZIONI CON CORTEI**

- Articolo 80 – Cortei funebri
- Articolo 81 – Processioni - Manifestazioni

## **TITOLO IX – SANZIONI**

- Articolo 82 – Applicazione delle sanzioni
- Articolo 83 – Ordinanze del Sindaco
- Articolo 84 – Sanzioni amministrative pecuniarie
- Articolo 85 – Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio
- Articolo 86 – Sequestro e custodia di cose
- Articolo 87 – Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

## **TITOLO X – NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Articolo 88 – Entrata in vigore
- Articolo 89 – Abrogazioni
- Articolo 90 – Diffusione

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Finalità e territorialità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il Regolamento ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano a qualsiasi titolo sul territorio comunale.

### Art. 2 - Oggetto ed applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1 - comma 1 -, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
  - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
  - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
  - c) quiete pubblica e privata;
  - d) protezione e tutela degli animali;
  - e) esercizi pubblici;
  - f) rifiuti;
  - g) antenne paraboliche.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, impartiti dai Funzionari comunali e dagli agenti della Polizia Locale, nonché dai Funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle Leggi e dai Regolamenti.
3. Quando, nel testo degli Articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
  - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
  - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
  - c) i monumenti e le fontane;
  - d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
  - e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

#### **Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni**

1. Quando, a norma del Regolamento, occorre conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la Legge sul bollo, indirizzata all'Autorità Amministrativa competente.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli Uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il Responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Le concessioni e le autorizzazioni possono essere rinnovate, ove nulla osti; il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione.
6. L'Autorità Amministrativa competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

#### **Art. 5 – Vigilanza**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli Operatori appartenenti alla Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri Funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a Funzionari delle Unità Sanitarie Locali e quanti altri soggetti previsti dalle Leggi regionali e statali.
2. Gli Operatori della Polizia Locale, e gli altri Funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, ai sensi dell'Art. 13 della Legge 24/11/1981, n° 689, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti ai Corpi od Organi di Polizia dello Stato.

#### **Art. 6 – Sanzioni**

1. La violazione di disposizioni del Regolamento, se non costituisce reato, è punita, ai sensi di Legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria per essa determinata, con provvedimento dell'Organo Comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva nonché se del caso, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e/o dell'esecuzione di quanto omesso anche d'ufficio con spese a carico degli inadempienti.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in

considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla Legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale, ai sensi degli Artt. da 2043 a 2059 del C.C. ed Artt. 2 e 6 L. 24/11/1981 n° 689.
7. L'entità del pagamento in misura ridotta, nei 60 giorni successivi alla contestazione prevista per la violazione delle norme del presente Regolamento, è stabilita all'atto dell'entrata in vigore dello stesso e con deliberazione della Giunta Comunale viene aggiornata con cadenza di massima biennale.

#### **Art. 7 – Ottemperanza**

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le Ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di Regolamenti municipali del Comune devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di Legge.

## **TITOLO II**

### **SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

#### **SEZIONE I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE**

#### **Art. 8 - Comportamenti vietati**

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:
  - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali Regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
  - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o edifici privati;
  - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta, manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
  - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate, ed altri beni pubblici o privati, nonchè legarsi o incatenarsi ad essi, sedersi o appoggiare oggetti sulle fioriere;
  - e) collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade e piazze pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
  - g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito in anni 12 (dodici);
  - h) fermare e distribuire a brevi mani a persone in transito, lanciare o collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico o aperto al pubblico volantini, simili o altro materiale pubblicitario; salvo Autorizzazione per iscritto dell'Autorità Comunale, che, di volta in volta ne prescriverà le modalità, in rapporto ad esigenze di pubblica incolumità, di sicurezza del traffico, di decoro e di igiene urbana;
  - i) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida, ostruire il getto d'acqua; valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso all'uso personale del posto, né attingerla con tubi od altri espedienti; bagnarsi, lavarsi o effettuare operazioni di pulizia personale nelle vasche. Compiere presso fontane pubbliche o all'interno di esse o comunque sul suolo pubblico o aperto al pubblico operazioni di lavaggio di qualsiasi natura.
  - j) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
  - k) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti e altri beni del Comune;
  - l) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
  - m) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
  - n) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
  - o) circolare sotto i portici con biciclette, pattini a rotelle e simili;
  - p) sparare mortaretti o altri simili apparecchi negli spazi ed aree pubbliche nonché nei locali aperti al pubblico e far uso di manganelli di plastica, di simili oggetti contundenti od atti ad offendere, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare;
  - q) introdursi abusivamente nelle aree sportive, parchi giochi, aree verdi e aree attrezzate di qualsiasi natura di proprietà comunale quando sono in atto lavori di qualsiasi genere debitamente segnalati da chiusure all'uopo predisposte e/o da cartelli indicanti il divieto di accesso;
  - r) sui fondi e sulle aree private l'accumulo e il deposito di materiali ed attrezzature di qualunque tipo che non abbiano attinenza con la destinazione d'uso o l'attività svolta sul fondo stesso. Tali accumuli o depositi possono avvenire esclusivamente previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici competenti.
  - s) collocare direttamente o indirettamente su pali dell'illuminazione pubblica, semafori o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere;
2. Divieto di accattonaggio: In tutto il territorio comunale non sono consentiti accattonaggio molesto e richiesta di elemosine, esponendo cartelli o ostentando menomazioni fisiche o minori e in ogni caso nei luoghi sensibili individuati dalle Forze dell'Ordine. All'accertamento della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del sequestro del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, come previsto ai sensi dell'art. 13 (Sequestro) in relazione all'art. 20 (Confisca) della Legge 24/11/1981 n° 689:



| SANZIONI violazione Art. 8 – Comportamenti vietati |  |   |  |
|--|--|---|--|
| C.   | Lettere  | min. e max EURO   | Pagamento entro 60 gg. EURO <sup>1</sup> |
| 1  | lett. a – b<br>c (rimuovere, manomettere, imbrattare)<br>h<br>i (gettare)<br>k (manomettere, rompere, insudiciare)<br>n  | 80,00 / 500,00  | 160,00                                   |
|  | lett. r<br>La violazione è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente | 80,00 / 500,00  | 160,00                                   |
|  | lett. d (legarsi, incatenarsi)<br>n – p  | 50,00 / 400,00  | 100,00                                   |
|  | lett. c (uso improprio)<br>d – e<br>f (giochi su marciapiedi, portici)<br>g<br>j<br>l<br>k (spostare)<br>o – q – s   | 25,00 / 200,00  | 50,00                                    |
|  | lett. f (giochi su strade o piazze)<br>m   | <b>Codice della Strada</b>  |  |
| 2  |  | 25,00 / 200   | 50,00                                    |
|  |  | Sequestro del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività. |  |

### Art. 9 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità del decoro urbano e della igiene pubblica è vietato:
  - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione;
  - b) utilizzare balconi o terrazzi visibili verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
  - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, visibili verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
  - d) provocare stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato mediante annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni.
  - e) nelle ore diurne dalle ore 9,00 e fino a tarda sera scuotere, spolverare e battere dai balconi, dalle finestre, terrazze e scale delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, panni o altri oggetti simili.
2. La lavatura della biancheria e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.
3. È fatto obbligo, a tutela del pubblico decoro, di sistemare adeguatamente il bucato esposto per l'asciugatura.

<sup>1</sup> Art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n° 689: Pagamento in misura ridotta – È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e se qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

4. È sempre consentito l'uso di stendi/porta-biancheria mobili all'interno dei balconi o terrazze per il periodo di tempo strettamente necessario al processo di asciugatura purché gli stessi non superino il piano altezza dei parapetti o ringhiere.
5. Il Sindaco con propria Ordinanza può stabilire per determinate vie o zone del concentrico il divieto di stendere panni, all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

| <b>SANZIONI violazione Art. 9 – Altre attività vietate</b> |                                |                            |  |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>  | <b>Lettere</b>                 | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1</b>   | <b>lett. a – b – c – d – e</b> | 25,00 / 200,00             | <b>50,00</b>                           |
| <b>2 – 3</b>   |                                | 25,00 / 200,00             | <b>50,00</b>                           |

### **Articolo 10 - Vendita e detenzione di bevande in contenitori di vetro o metallo**

1. Ai titolari ed ai gestori di attività commerciali al dettaglio, su aree private, esercitate in sede fissa - ivi comprese quelle di vendita esercitata esclusivamente mediante apparecchi automatici - e su aree pubbliche è fatto divieto di vendere, per asporto o consumo sul posto, o cedere a terzi a qualsiasi titolo, bevande di qualunque specie, racchiuse in contenitori di vetro o metallo, dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo. Agli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa specializzati nella vendita di bevande è consentito lo smercio dei prodotti di cui al precedente primo periodo sempreché siano, a loro volta, racchiusi in apposita confezione.
2. Ai titolari ed ai gestori di circoli od associazioni private abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande o al commercio al dettaglio di beni - o ad entrambe le suddette attività - nei confronti dei soli soci è fatto divieto di vendere o cedere per asporto, a qualsiasi titolo, bevande contenute nei recipienti di cui al comma che precede, dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo.
3. Ai titolari di attività artigianali abilitati alla vendita di beni alimentari di produzione propria è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande confezionate nei modi sopraindicati dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo; agli stessi è consentita la vendita delle bevande di cui trattasi sempreché essa avvenga, contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria, per il consumo immediato sul posto, che deve essere effettuato all'interno dei locali.
4. Ai titolari ed ai gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande in contenitori di vetro o di metallo dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo; agli stessi è consentita, nella fascia oraria summenzionata, la somministrazione di bevande nei suddetti contenitori esclusivamente all'interno dei propri locali e delle aree di cui abbiano la disponibilità in forza di titolo idoneo. A tal fine, i titolari o i gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto.
5. Dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo è vietata la detenzione per il consumo, in luogo pubblico o ad uso pubblico, di bevande in contenitori di vetro - quali, esemplificativamente: bottiglie, bicchieri, calici - o metallo. In deroga al suddetto divieto, è consentita la detenzione di bevande, contenute esclusivamente in bottiglie o bicchieri di carta, plastica, PET e simili, nelle località ove si svolgono le manifestazioni in piazza e nelle strade che ad esse adducono, sempreché dette manifestazioni siano state preventivamente comunicate al Comune a cura degli Organizzatori. È fatta salva, con Ordinanza del Sindaco, l'individuazione di ulteriori deroghe.
6. È facoltà della Giunta Comunale, con propria deliberazione, assunta anche su segnalazione degli organi di Polizia, modificare l'arco temporale di applicazione dei divieti previsti dai precedenti commi del presente Articolo, al fine di contemperare le peculiarità di specifiche zone cittadine con l'esigenza di preservare l'incolumità pubblica. La modificazione del periodo di operatività del divieto può, altresì, essere diversificata a seconda delle categorie di operatori previsti nei commi che precedono.

| <b>SANZIONI violazione Art. 10 – Vendita di bevande in contenitori di vetro o metallo</b> |                |                            |  |
|---|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>   | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1 – 2 – 3 – 4 – 5</b>  |                | 80,00 / 500,00             | <b>160,00</b>                          |

### **Art. 11 - Nettezza del suolo e dell'abitato**

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, sulle sponde o ripe dei corsi o specchi d'acqua, nonchè in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia con spese a carico degli inadempienti.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede e/o porticato prospiciente l'immobile stesso.
7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti (sigarette, sigari e simili) devono collocare sulla soglia dell'esercizio portacenere di capacità adeguata e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I portacenere, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i portacenere di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
9. I proprietari di aree private, recintate e non, confinanti con pubbliche vie, in conformità col Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
10. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via, depositarli nei contenitori cittadini (cestini portarifiuti) o presso di essi.
11. Al fine di consentire l'eventuale pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

| <b>SANZIONI violazione Art. 11 – Nettezza del suolo e dell'abitato</b> |                |                            |  |
|--|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>  | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1 – 2 – 3 – 4<br/>5 – 7 – 9 – 10</b>                                |                | 25,00 / 200,00             | <b>50,00</b>                           |
| <b>11</b>  |                | <b>Codice della Strada</b> |  |

## Art. 12 - Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori, all'uopo collocati dall'azienda preposta, solo in appositi sacchi chiusi o in altri idonei involucri chiusi richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi e involucri che impediscano la completa chiusura, né depositare gli stessi all'esterno dei suddetti contenitori.
3. In considerazione delle valenze economica ed ecologica delle operazioni di recupero e riciclaggio dei materiali le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici o di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti non devono in alcun caso essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani o conferirli direttamente al centro di raccolta differenziata sito in località Ghiare, depositandoli all'interno dei cassoni previsti.
5. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla Legge e dalle norme locali.
6. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti macerie o simili provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitano la caduta e la dispersione.
7. È vietato depositare sia all'esterno che all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, ogni tipo di contenitore (cassette in legno, cartoni, plastica ecc.) rifiuti vegetali (ramaglie, fieno, erba ecc.).
8. È fatto obbligo ai condomini di liberare dalla neve lo spazio intorno ai contenitori per rifiuti in modo da non ostacolare le operazioni di aggancio e sgancio da parte dell'impresa che effettua la raccolta rifiuti.
9. È vietato gettare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti o all'interno delle cassette di ricovero degli stessi, materiali accesi ed incandescenti (braci, mozziconi di sigarette ecc.).
10. Nei cestini portarifiuti stradali non dovranno essere immessi rifiuti derivati dalla pulizia di edifici, ed aree sia pubbliche che private, né imballaggi sacchi o altro materiale voluminoso.
11. È vietato gettare nella rete fognaria e negli alvei del fiume Tanaro, dei torrenti, dei canali e simili alcun oggetto sia solido che liquido.
12. Oltre al divieto di cui All'art. 9 ed all'Art. 10, comma 12, è vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.
13. Per quanto non è specificatamente contemplato nel presente Articolo, è di riferimento il "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 5 dicembre 2017.

| <b>SANZIONI violazione Art. 12 – Rifiuti</b> |                |                            |  |
|--|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>                                    | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1 – 2 – 3<br/>7 – 8 – 9</b>               |                | 25,00 / 200,00             | <b>50,00</b>                           |
| <b>4 – 5 – 6</b>                             |                | 50,00 / 400,00             | <b>100,00</b>                          |
| <b>11</b>                                    |                | 80,00 / 500,00             | <b>160,00</b>                          |
| <b>12</b>                                    |                | <b>Codice della Strada</b> |  |

### **Art. 13 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti**

1. È vietata la produzione e diffusione da qualsiasi fonte entro il perimetro del centro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità.
2. Oltre quanto previsto dalle Leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, l'Autorità amministrativa competente potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere dei competenti Uffici, la sospensione dell'attività inquisita.

| <b>SANZIONI violazione Art. 13 – Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti</b> |                |                            |  |
|--|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>  | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1</b>   |                | 50,00 / 400,00             | <b>100,00</b>                          |

### **Art. 14 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto**

1. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni adeguate onde evitare danni ai passanti e insudiciare il suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

| <b>SANZIONI violazione Art. 14 – Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura all'aperto</b> |                |                            |  |
|--|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>  | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1</b>   |                | 80,00 / 500,00             | <b>160,00</b>                          |

### **Art. 15 - Accensione di fuochi**

1. In centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 50 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo (sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili ecc.).
2. Salvo l'emanazione dalla Regione Piemonte del Decreto Regionale di grave pericolosità per gli incendi boschivi, su tutto il territorio comunale, al di fuori dei casi previsti dal comma 1, chiunque proceda all'accensione di fuochi per operazioni di pulizia di prati e boschi dai rifiuti vegetali deve usare le necessarie cautele, utilizzando spazi vuoti previamente ripuliti da ogni materiale infiammabile, formando opportuni ripari per impedire dispersioni delle braci o di scintille e curando la completa estinzione del fuoco prima di abbandonare il sito. Inoltre chi ha acceso il fuoco deve assistervi con l'aiuto di quante altre persone siano necessarie
3. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
4. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

| <b>SANZIONI violazione Art. 15 – Accensione di fuochi</b> |                |                                       |  |
|---|----------------|---------------------------------------|--|
| <b>C.</b>   | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b>            | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1 – 3 – 4</b>  |                | 25,00 / 200,00                        | <b>50,00</b>                           |
| <b>2</b>  |                | <b>Legge Regionale e/o T.U.L.P.S.</b> |  |

## Art. 16 - Divieto di campeggio libero con camper/autocaravan o simili

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio con autocaravan, caravan e/o simili, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
- 2) Gli Operatori della Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. A chiunque legalmente richiesto o tenuto per Legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei quando servano come abitazione a persone che facciano parte di parchi divertimento autorizzati e per situazioni di emergenza.
- 4) Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico del trasgressore.

| SANZIONI violazione Art. 16 – Divieto di campeggio libero |                       |                     |                                |
|---|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
| C.  | Lettere               | min. e max<br>EURO  | Pagamento<br>entro 60 gg. EURO |
| 1   | Autocaravan e caravan | Codice della Strada |                                |
|   | Attendamenti          | 50,00 / 400,00      | <b>100,00</b>                  |
|   | Scarico acque         | 80,00 / 500,00      | <b>160,00</b>                  |

## Art. 17 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati e quella a ridosso delle case non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori, i conduttori di stabili e gli esercenti attività prospettanti sulla pubblica via in caso di nevicata dovranno sgomberare dalla neve i marciapiedi antistanti da filo proprietà dei fabbricati stessi o, ove non esista marciapiede, per una larghezza di mt. 0,75 m e per tutta la loro lunghezza.
3. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
4. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, debbono richiedere preventiva autorizzazione all'Ufficio Tecnico Comunale e, se autorizzati, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Lo sgombero della neve dai tetti può essere, in caso di necessità, imposto dal Comune.
5. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza e sostituiti o riparati se danneggiati. Il ghiaccio formatosi sul suolo a causa del gocciolamento per il cattivo funzionamento dei canali di gronda o tubi di discesa dovrà essere immediatamente rimosso al fine di evitare pericoli per le persone o cose.
6. È fatto obbligo ai proprietari di parcheggi e aree di sosta private di provvedere a:
  - a) Evitare che la neve eventualmente non rimossa possa durante lo sgocciolamento formare lastre di ghiaccio lungo le pubbliche vie causando pericolo al transito veicolare e pedonale;

- b) evitare che la neve eventualmente non rimossa, a garanzia dell'igiene e del decoro, diventi luogo di deposito di rifiuti e deiezioni solide e liquide lasciate da ogni tipo di animale domestico (cani, gatti etc.);
7. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
  8. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
  9. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
  10. Lo sgombero della neve o ghiaccio dalle strade comunali o siti privati mediante il sistema di scarico nei tombini della fognatura, previa immissione nella stessa di portate bianche da canali superficiali, è vietato.
  11. I titolari di autorizzazione per l'installazione di dehors, espositori merci, cartelli pubblicitari, vasi di fiori e dissuasori di sosta di ogni tipo posti sul suolo pubblico nelle adiacenze degli esercizi pubblici e commerciali, durante le nevicate o per il perdurare delle operazioni di sgombero neve dovranno tempestivamente rimuoverli.
  12. Le operazioni di cui ai commi 2, 4, 6 e 8 dovranno essere effettuate durante il perdurare delle nevicate o immediatamente nelle 48 ore successive al termine delle stesse o in concomitanza con le operazioni di sgombero neve organizzate a lotti dall'Autorità Comunale.

| <b>SANZIONI violazione Art. 17 – Sgombero neve</b> |                |                            |  |
|--|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>  | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1 – 3 – 5<br/>10 – 12</b>                       |                | 50,00 / 400,00             | <b>100,00</b>                          |
| <b>6</b>   |                | 80,00 / 500,00             | <b>160,00</b>                          |
| <b>2 – 4 – 7<br/>8 – 9 – 11</b>                    |                | 25,00 / 200,00             | <b>50,00</b>                           |

#### **Art. 18 - Disciplina per l'uso di sci, tavole, Bob, slitte, motoslitte**

1. Per quanto concerne le norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo si fa riferimento alla Legge 24/12/2003 n° 363 ed alla Legge Regionale n° 2 del 26/01/2009 e s.m.i..
2. È vietato l'uso di bob, slitte, sci, tavole da snowboard, motoslitte o altri mezzi per la pratica dello sport invernale sulle strade pubbliche o aperte al pubblico.
3. Sono esclusi dalla applicazione della presente normativa i mezzi in dotazione alle Forze di Polizia e di soccorso, quando utilizzate per servizio.

| <b>SANZIONI violazione Art. 18 – Disciplina uso bobs, slitte e motoslitte</b> |  |                            |  |
|---|--|----------------------------|--|
| <b>C.</b>   | <b>Lettere</b>   | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1</b>  |  | <b>Legge Regionale</b>     |  |
| <b>2</b>  | Bob, slitte, sci, tavole da snowboard o altri mezzi non a motore | 25,00 / 200,00             | <b>50,00</b>                           |
|   | Motoslitte   | <b>Codice della Strada</b> |  |

#### **Art. 19 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche**

1. È proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura di veicoli.
2. È altresì vietata la riparazione di veicoli a motore salvo se determinata da forza maggiore o cause fortuite.

| <b>SANZIONI violazione Art. 19 – Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche</b> |                |                        |                                    |
|---|----------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>C.</b>   | <b>Lettere</b> | <b>min. e max EURO</b> | <b>Pagamento entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1 – 2</b>  |                | 25,00 / 200,00         | <b>50,00</b>                       |

### **Art. 20 - Disposizioni riguardanti gli animali**

1. È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. È vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito.
3. È vietato lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale da cortile, da stalla, da tiro o da soma, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggiali e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti Uffici Comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.
4. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente Ufficio Comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

| <b>SANZIONI violazione Art. 20 – Disposizioni riguardanti gli animali</b> |                |                            |                                    |
|---|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>C.</b>   | <b>Lettere</b> | <b>min. e max EURO</b>     | <b>Pagamento entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1 – 2</b>  |                | 25,00 / 200,00             | <b>50,00</b>                       |
| <b>3</b>  |                | 50,00 / 400,00             | <b>100,00</b>                      |
| <b>4</b>  |                | <b>Codice della Strada</b> |                                    |

### **Art. 21 - Strumenti da taglio e di oggetti pericolosi**

1. È vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente protetti, allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.
2. È in ogni caso vietato, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale, esporre al pubblico gli oggetti di cui al comma precedente fuori da apposite vetrine o teche in modo tale da impedirne l'immediato utilizzo.
3. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.
4. Il trasporto per giustificato motivo di ferri o altri oggetti acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

| <b>SANZIONI violazione Art. 21 – Strumenti da taglio</b> |                |                        |                                    |
|--|----------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>C.</b>  | <b>Lettere</b> | <b>min. e max EURO</b> | <b>Pagamento entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1 – 2 – 3 – 4</b>                                     |                | 50,00 / 400,00         | <b>100,00</b>                      |

### **Art. 22 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili**

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.



| <b>SANZIONI violazione Art. 22 – Ripari ai pozzi, cisterne e simili</b> |                |                            |  |
|---|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>   | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1</b>  |                | 80,00 / 500,00             | <b>160,00</b>                          |

## **SEZIONE II**

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

#### **Art. 23 - Manutenzione delle facciate degli edifici**

In relazione a quanto disposto dall'Art.33 del vigente Regolamento Edilizio:

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, l'Autorità Comunale, con proprio provvedimento, su proposta motivata del competente Ufficio Tecnico Comunale, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
3. È vietato tinteggiare parzialmente la facciata di un edificio, ma si deve procedere in modo completo ed omogeneo quando questa abbia carattere architettonico unitario.
4. È vietato tinteggiare i mattoni a vista, le terracotte, le pietre naturali ed i cementi od ornamenti decorativi costituenti le decorazioni di facciata. Essi dovranno solamente essere puliti e lasciati a vista o ripristinati all'originale.

| <b>SANZIONI violazione Art. 23 – Manutenzione delle facciate e degli edifici</b> |                |                            |  |
|--|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>  | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
|  |                | 80,00 / 500,00             | <b>160,00</b>                          |

#### **Art. 24 - Tende su facciate di edifici**

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali, regionali e il vigente Regolamento Edilizio, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
2. La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.
3. La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non è, comunque, consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico Comunale competente.
4. In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata deve essere contestualmente indicata la tipologia delle tende, decisa in base al precedente 2° comma.
5. L'Autorità Comunale con proprie Ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al 1° comma, ovvero essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.
6. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è normata dal vigente Regolamento Edilizio (Art. 32 lett. I) ed è soggetta a specifica autorizzazione comunale.

|   |
|---|
| <b>SANZIONI violazione Art. 24 – Tende su facciate di edifici</b> |
|---|

| C. | Lettere | min. e max<br>EURO | Pagamento<br>entro 60 gg. EURO |
|----|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |         | 50,00 / 400,00     | 100,00                         |

### **Art. 25 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici**

1. Il presente Articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza all'Art. 3 – comma 13 – della Legge del 31 luglio 1997, n° 249 ed all'Art. 37 del Regolamento Edilizio (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 28 settembre 2005), l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.
2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.
3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.
4. Sono escluse dal presente Articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte (telefonia, radioamatori, ricetrasmittenti).
5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:
  - a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione e di immobili soggetti a ristrutturazione o recupero, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate e dovranno presentare una colorazione capace di armonizzarsi con quella del manto di copertura;
  - b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
  - c) in tutti i casi ed in tutti gli edifici, le antenne di nuova installazione – sia condominiali, che singole – andranno posizionate sul tetto degli edifici, là dove possibile nel lato considerato "interno o verso cortile";
  - d) qualora la soluzione del punto c fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio; nel caso in cui sia tecnicamente impossibile posizionarlo sul tetto, è consentito, previa autorizzazione, il posizionamento all'interno del balcone purchè non superi il piano altezza della ringhiera e non sia visibile dall'esterno;
  - e) in tutti gli immobili possono essere ammesse, previa autorizzazione e rispettando i commi c e d, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
  - f) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, rispettando il comma c, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
  - g) nel caso la soluzione ordinaria del punto c e quella eccezionale del punto d fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio Tecnico Comunale competente con allegata relazione – redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato – che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte per una corretta ricezione o installazione a norma della Legge 5 marzo 1990, n° 46 e alleghi opportuna documentazione fotografica;
  - h) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 150;
  - i) le antenne paraboliche di nuova installazione devono, per ragioni di sicurezza, essere arretrate della distanza almeno pari alla loro altezza rispetto al perimetro del tetto e non devono sporgere oltre il punto più alto di esso (collo) per più di cm. 150;
  - j) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 100) e dalla parabola (massimo cm. 150);

- k) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione, ove possibile, che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
- l) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire possibilmente attraverso canalizzazioni interne o in ogni caso poste in canaline visivamente armonizzate con il colore della facciata;
- m) è vietata – a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche – l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici e loro copertura o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (D.Lgs. 490/99 ed altre Leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
- n) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti) e ogni impianto deve essere accompagnato da certificato dell'installatore;
- o) l'Ufficio competente si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche della sussistenza dei requisiti;
- p) le antenne paraboliche, che risulteranno installate in posizione tale da indurre pericolo all'incolumità pubblica, comprese quelle già esistenti e ancora presenti al termine dei due mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, potranno essere oggetto di rimozione con apposita motivata Ordinanza.

| <b>SANZIONI violazione Art. 25 – Installazione antenne paraboliche sugli edifici</b> |                |                            |  |
|--|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>  | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
|  |                | 80,00 / 500,00             | <b>160,00</b>                          |

#### **Art. 26 - Installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico e di depositi di gas**

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. Agli effetti del presente Articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
3. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
4. I depositi e magazzini di gas compressi in bombole di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.
5. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitti di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione devono essere opportunamente riparate.
6. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
7. È vietato costituire ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

8. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incendi infiammabili.
9. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
10. Nelle scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.
11. Nelle case di civile abitazione è consentito il deposito di massimo n. 2 bombole di g.p.l. per una capacità complessiva non superiore a kg. 20, ovvero di massimo n. 1 bombola se di capacità complessiva pari a kg. 15.

| <b>SANZIONI violazione Art. 26 – Installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico e di depositi di gas</b> |                |                        |                                    |
|---|----------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>C.</b>   | <b>Lettere</b> | <b>min. e max EURO</b> | <b>Pagamento entro 60 gg. EURO</b> |
|   |                | 80,00 / 500,00         | <b>160,00</b>                      |
| Sequestro amministrativo cautelare del materiale detenuto in difformità alle disposizioni regolamentari.        |                |                        |                                    |

### **SEZIONE III**

## **DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

### **Art. 27 - Divieti**

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
  - a) danneggiare la vegetazione;
  - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
  - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
  - d) calpestare le aiuole, danneggiare le fioriere, asportare i fiori;
  - e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con Ordinanza del Sindaco, dormirci o restarvi sdraiati.
  - f) introdurre cani e altri animali nei giardini pubblici e nelle aree attrezzate a parco giochi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b* si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
3. Su tutto il territorio comunale:
  - a) è vietato compiere con mezzi motorizzati percorsi fuoristrada;
  - b) il divieto è esteso anche ai sentieri di montagna, nelle zone boschive e alle mulattiere, nonché alle piste e strade forestali debitamente segnalate;
  - c) è vietato parcheggiare i veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli.
  - d) Sono esclusi dal divieto di cui alle lettere precedenti:
    1. i mezzi delle Forze dell'Ordine, del Comune, quelli impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di soccorso.
    2. i mezzi dei proprietari terrieri o boschivi.
    3. Apposito Regolamento disciplina i ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.

| <b>SANZIONI violazione Art. 27 – Divieti</b> |  |                        |                                    |
|--|--|------------------------|------------------------------------|
| <b>C.</b>                                    | <b>Lettere</b>                                       | <b>min. e max EURO</b> | <b>Pagamento entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1</b>                                     | <b>Let. a danni lievi<br/>c veicoli non a motore</b> | 25,00 / 200,00         | <b>50,00</b>                       |

|          |   |  |               |
|----------|---|--|---------------|
|          | <i>e - f</i>  |  |               |
|          | <b>Let. a</b> danni gravi<br><i>b</i><br><i>c</i> veicoli a motore<br><i>d</i> calpestare | 50,00 / 400,00                             | <b>100,00</b> |
|          | <b>Let. d</b>   | 80,00 / 500,00                             | <b>160,00</b> |
| <b>3</b> | <b>Let. a - b - c - d</b>   | <b>Legge Regionale n° 32/1982 e s.m.i.</b> |               |
| <b>4</b> |   | 25,00 / 200,00                             | <b>50,00</b>  |

### **Art. 28 - Disposizioni sul verde privato**

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada e dal vigente Regolamento Edilizio, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale o sul marciapiede; è compito dei proprietari rimuovere con sollecitudine rami e foglie o quant'altro caduti sui marciapiedi e sulle strade. È fatto altresì obbligo di tagliare i rami che si protendono sulle strade pubbliche quando la quota di altezza dal sedime stradale sia inferiore a 4,50 mt e rimuovere le piante pericolose.
3. I proprietari privati di aree verdi e non confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose a garanzia dell'igiene. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
4. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno delle zone residenziali devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare, devono provvedere al taglio periodico dell'erba, alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igieniche.

| <b>SANZIONI violazione Art. 28 – Disposizioni sul verde privato</b> |                |                            |  |
|---|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>   | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1 - 2 - 3 - 4</b>  |                | 50,00 / 400,00             | <b>100,00</b>                          |

## **TITOLO III OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

### **SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI**

#### **Art. 29 - Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, in conformità a quanto stabilito dal vigente Regolamento T.O.S.A.P. è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonchè gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
  - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
  - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
  - c) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, aperte di fatto al pubblico transito.
  - d) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito.
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada e dal vigente Regolamento T.O.S.A.P., le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente Articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.
7. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale Regolamento comunale T.O.S.A.P. e area mercatale, nonché alle speciali determinazioni per particolari situazioni o circostanze emesse dall'Autorità Comunale.
8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dal vigente Regolamento T.O.S.A.P..
9. Le istanze devono essere presentate almeno 20 gg. prima dell'inizio dell'occupazione salvo casi imprevedibili o di necessità nel qual caso gli Uffici provvederanno ad esaminare l'istanza nel più breve tempo possibile.
10. Per le domande concorrenti l'Amministrazione Comunale valuterà che l'uso del suolo pubblico debba essere concesso in modo da soddisfare l'interesse pubblico alla migliore utilizzazione del bene sul piano della redditività nel rispetto della *parcondicio*.
11. In casi particolari è facoltà del Comune subordinare l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico al versamento di un deposito cauzionale a garanzia dei danni eventualmente arrecati.
12. Le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico non esentano gli altri atti autorizzativi eventualmente previsti in relazione all'attività da svolgersi; in tali casi l'ufficio comunale che rilascia la concessione di cui al presente Articolo ne trasmette copia agli uffici competenti per il rilascio di altri atti predetti.

| <b>SANZIONI violazione Art. 29 – Disposizioni generali</b>  |                |                            |  |
|---|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>   | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
|   |                | 25,00 / 200,00             | <b>50,00</b>                           |
| La violazione delle norme del TITOLO III (Artt. 22 – 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente. |                |                            |  |

### **Art. 30 - Specificazioni**

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'Art. 29 si distinguono in:

- a) **occasionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
- b) **temporanee**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a, nonchè quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonchè per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
- c) **permanenti**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano stabilmente effettuate a seguito di un atto di concessione e comunque di durata superiore ai 365 gg. e comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate. L'eventuale rinnovo di autorizzazioni a carattere temporaneo deve essere richiesto prima della scadenza e comunque entro il 30 novembre qualora il rinnovo interessi l'anno seguente.
  3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti ed allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
  4. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

| <b>SANZIONI violazione Art. 30 – Specificazioni</b>   |                |                            |  |
|---|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>   | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>3 – 4</b>  |                | 50,00 / 400,00             | <b>100,00</b>                          |
| La violazione delle norme del TITOLO III (Artt. 22 – 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente. |                |                            |  |

## **SEZIONE II**

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE**

#### **Art. 31 - Occupazioni per manifestazioni**

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione con o senza strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti Uffici Comunali, con allegata la documentazione relativa a:
  - modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare e loro idoneità; impianti elettrici;
  - modalità di smaltimento dei rifiuti.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, aree pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente Ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare

l'inquinamento acustico. L'Amministrazione si riserva la facoltà di predisporre controlli affinché le norme del presente Articolo siano rispettate.

6. L'autorizzazione per l'occupazione è subordinata, a giudizio dell'Amministrazione, alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti Uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestatati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
7. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinata da specifico Regolamento.

| <b>SANZIONI violazione Art. 31 – Occupazioni per manifestazioni</b>   |                |                              |  |
|---|----------------|------------------------------|--|
| <b>C.</b>   | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b>   | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1</b>  |                | 80,00 / 500,00               | <b>160,00</b>                          |
| <b>5</b>  |                | 50,00 / 400,00               | <b>100,00</b>                          |
| <b>7</b>  |                | <b>Specifico Regolamento</b> |  |
| La violazione delle norme del TITOLO III (Artt. 22 – 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente. |                |                              |  |

### **Art. 32 - Occupazioni con spettacoli viaggianti**

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate e/o concordate con l'Amministrazione, l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio Polizia Locale.

| <b>SANZIONI violazione Art. 32 – Occupazioni con spettacoli viaggianti</b>  |                |                            |  |
|---|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>   | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
|   |                | 50,00 / 400,00             | <b>100,00</b>                          |
| La violazione delle norme del TITOLO III (Artt. 22 – 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente. |                |                            |  |

### **Art. 33 - Occupazioni con elementi di arredo**

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, dissuasori di sosta), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente Articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione planimetrica e fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le autorizzazioni previste dal presente Articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti Uffici regionali.

| <b>SANZIONI violazione Art. 33 – Occupazioni con elementi di arredo</b>   |                |                            |  |
|---|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>   | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1 – 2</b>  |                | 25,00 / 200,00             | <b>50,00</b>                           |
| La violazione delle norme del TITOLO III (Artt. 22 – 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente. |                |                            |  |



### Art. 34 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada, dal vigente Regolamento Edilizio e quanto prescritto dal Regolamento Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico o visibile verso la via pubblica senza preventiva specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e dall'Ufficio di Polizia Locale e che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici valutati nella prima istanza dalla Commissione Edilizia Comunale, sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene, di sicurezza pubblica, di transito pedonale e incompatibilità con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica. La domanda per le occupazioni di cui al presente Articolo, deve essere corredata di idonea documentazione planimetrica e fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati quando, a giudizio dei competenti Uffici comunali, dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti Uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità salvo essere negata quando sia giudicata dai competenti Uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di Legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso dall'Autorità competente.

| <b>SANZIONI violazione Art. 34 – Occupazioni con strutture pubblicitarie</b>  |                |   |  |
|---|----------------|---|--|
| <b>C.</b>   | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b>              | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1 – 2</b>  |                | 50,00 / 400,00<br>e Codice della Strada | <b>100,00</b>                          |
| <b>5</b>  |                | <b>Legge Regionale 29/89</b>            |  |
| La violazione delle norme del TITOLO III (Artt. 22 – 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente. |                |   |  |

### Art. 35 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento deve farne richiesta all'Ufficio Tecnico Comunale ed all'Ufficio di Polizia Locale e, a lavori ultimati, competerà alla Ditta stessa il ripristino del suolo oggetto dei lavori comunicando all'Ufficio Tecnico la data di ultimazione dei lavori stessi al fine di verificare la regolare esecuzione.
2. La richiesta di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine

di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la richiesta può essere inoltrata, a mezzo telefono, MAIL o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorchè non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei Regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

| <b>SANZIONI violazione Art. 35 – Occupazioni per lavori di pubblica utilità</b>   |                |                             |  |
|---|----------------|-----------------------------|--|
| <b>C.</b>   | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b>  | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1</b>  |                | 80,00 / 500,00              | <b>160,00</b>                          |
| <b>3</b>  |                | <b>Codice della Strada</b>  |  |
| <b>4</b>  |                | <b>Regolamenti Comunali</b> |  |
| La violazione delle norme del TITOLO III (Artt. 22 – 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente. |                |                             |  |

### **Art. 36 - Occupazioni per traslochi**

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzate nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, alla Polizia Locale competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione tassativamente 48 ore prima dell'intervento al fine di poter predisporre la prescritta segnaletica verticale temporanea ai sensi del vigente Codice della Strada.
2. Accertato che nulla osti, la Polizia Locale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto il visto autorizzante e inoltra l'altra copia all'Ufficio competente per l'applicazione dei tributi dovuti.

| <b>SANZIONI violazione Art. 36 – Occupazioni per traslochi</b>  |                |                            |  |
|---|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>   | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1</b>  |                | 25,00 / 200,00             | <b>50,00</b>                           |
| La violazione delle norme del TITOLO III (Artt. 22 – 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente. |                |                            |  |

### **Art. 37 - Occupazioni del soprassuolo**

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal vigente Regolamento Edilizio, dal presente Regolamento, dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni.
3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento Edilizio.
4. Eccezionalmente possono anche essere accettate soluzioni di stendardi, gonfaloni e similari (addobbi, festoni o luminarie) trasversali alle vie, in occasione di particolari momenti o manifestazioni, purchè esista un progetto unitario atto a consentire una valutazione complessiva dell'intervento e della sicurezza; in tal caso, in analogia con gli striscioni, l'altezza minima dal suolo sarà di mt. 5,50 se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e a mt. 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni.

| <b>SANZIONI violazione Art. 37 – Occupazioni del soprassuolo</b> |                |                            |  |
|--|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>  | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1</b>   |                | 50,00 / 400,00             | <b>100,00</b>                          |

|   |  |                             |               |
|---|--|-----------------------------|---------------|
| <b>2 – 3</b>  |  | <b>Regolamenti Comunali</b> |               |
| <b>4</b>  |  | 100,00 / 500,00             | <b>166,67</b> |
| La violazione delle norme del TITOLO III (Artt. 22 – 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente. |  |                             |               |

### **Art. 38 - Occupazioni di altra natura**

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti Uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione, non è consentita in alcuna circostanza ed in alcun luogo anche temporaneamente, l'occupazione di spazi pubblici destinati alla circolazione con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. È consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

| <b>SANZIONI violazione Art. 38 – Occupazioni di altra natura</b>  |                |                            |  |
|---|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>   | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1 – 2</b>  |                | 25,00 / 200,00             | <b>50,00</b>                           |
| La violazione delle norme del TITOLO III (Artt. 22 – 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente. |                |                            |  |

### **Art. 39 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme**

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di fondi o di firme in calce a petizioni, proposte di Legge di iniziativa popolare o di Referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono la chiamata alle urne, è concessa, previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'Art. 30 - comma 3 -. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
2. Con specifico provvedimento dell'Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

| <b>SANZIONI violazione Art. 39 – Occupazioni per comizi o raccolta firme</b>  |                |                            |  |
|---|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>   | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1</b>  |                | 25,00 / 200,00             | <b>50,00</b>                           |
| La violazione delle norme del TITOLO III (Artt. 22 – 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente. |                |                            |  |

## **SEZIONE III**

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI**

#### **Art. 40 - Occupazioni con dehors**

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici valutati nella prima istanza dalla Commissione Edilizia Comunale, sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica e di transito pedonale.

2. Le disposizioni di cui ai commi 1 valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente Articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione planimetrica e fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente Articolo non può protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata a domanda del titolare interessato.

| <b>SANZIONI violazione Art. 40 – Occupazioni con dehors</b>   |                |                            |  |
|---|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>   | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1 – 2</b>  |                | 50,00 / 400,00             | <b>100,00</b>                          |
| <b>3</b>  |                | 25,00 / 200,00             | <b>50,00</b>                           |
| La violazione delle norme del TITOLO III (Artt. 22 – 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente. |                |                            |  |

#### **Art. 41 - Occupazioni per temporanea esposizione**

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti Uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti Uffici regionali.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, aree pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente Ufficio comunale.

| <b>SANZIONI violazione Art. 41 – Occupazioni per temporanea esposizione</b>   |                |                            |  |
|---|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>   | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1</b>  |                | 50,00 / 400,00             | <b>100,00</b>                          |
| <b>2</b>  |                | <b>Legge 114/98</b>        |  |
| La violazione delle norme del TITOLO III (Artt. 22 – 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente. |                |                            |  |

#### **Art. 42 - Occupazioni per esposizione di merci**

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purchè il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo e dovranno essere coperti con apposita rete anti insetti.
3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti Uffici comunali nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti Uffici regionali.
4. L'autorizzazione di cui al presente Articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purchè l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
6. La domanda per le occupazioni di cui al presente Articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione planimetrica e fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

| <b>SANZIONI violazione Art. 42 – Occupazioni per esposizione di merci</b>   |                |                            |  |
|---|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>   | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1</b>  |                | 25,00 / 200,00             | <b>50,00</b>                           |
| <b>2 – 3 – 4 – 5</b>  |                | 50,00 / 400,00             | <b>100,00</b>                          |
| La violazione delle norme del TITOLO III (Artt. 22 – 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente. |                |                            |  |

### **Art. 43 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali**

1. Fermo restando quanto disposto dall'Art. 44 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante e dal vigente Regolamento per le aree mercatali, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico in aree non mercatali per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purchè l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti Uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti Uffici regionali.
2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari usuali alle attività analoghe esercitate in sede fissa.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, aree pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente Ufficio comunale.

| <b>SANZIONI violazione Art. 43 – Occupazioni per vendita su aree pubbliche non mercatali</b>  |                |                            |  |
|---|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>   | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1</b>  |                | 50,00 / 400,00             | <b>100,00</b>                          |
| <b>2</b>  |                | <b>Legge 114/98</b>        |  |
| La violazione delle norme del TITOLO III (Artt. 22 – 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente. |                |                            |  |

### **Art. 44 - Commercio in forma itinerante**

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, previa comunicazione all'Autorità Comunale, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
  - a) è vietato posizionare i veicoli laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
  - b) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;

- c) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro della Casa di Riposo, e dei cimiteri;
- d) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.
- e) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 08,00 e deve essere conclusa entro le ore 19,00;
- f) sono interdetti al commercio itinerante in modo permanente la Z.T.L., le aree pedonali, i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino, piazza Marconi, piazza Santa Caterina, piazza Balilla, piazza Carrara, via Vittorio Emanuele II, viale C. Marro, corso Statuto, via Federici, corso Paolini, via Cavour e piazza Indemini il giorno del mercato settimanale. In esse è tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purchè effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti Uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta autorizzazione commerciale;
- g) ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia;
- h) ai sensi del vigente Codice della Strada, art. 20 e seguenti, è vietato il deposito al suolo delle merci e attrezzature, anche se facilmente rimovibili.
2. Il Sindaco, con propria Ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

| <b>SANZIONI violazione Art. 44 – Commercio in forma itinerante</b>  |                               |                            |  |
|---|-------------------------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>   | <b>Lettere</b>                | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1</b>  | <b>Let. a</b>                 | <b>Codice della Strada</b> |  |
|   | <b>Let. b – c – d – e – f</b> | 50,00 / 400,00             | <b>100,00</b>                          |
|   | <b>Let. g</b>                 | 25,00 / 200,00             | <b>50,00</b>                           |
|   | <b>Let. h</b>                 | <b>Codice della Strada</b> |  |
| La violazione delle norme del TITOLO III (Artt. 22 – 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente. |                               |                            |  |

### **Art. 45 - Mestieri girovaghi**

1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle Z.T.L. e aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale, alla quiete o al pubblico decoro.

| <b>SANZIONI violazione Art. 45 – Mestieri girovaghi</b>   |                |                            |  |
|---|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>   | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>3</b>  |                | 25,00 / 200,00             | <b>50,00</b>                           |
| La violazione delle norme del TITOLO III (Artt. 22 – 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente. |                |                            |  |

## **TITOLO IV SULLE ACQUE INTERNE**

### **Art. 46 – Balneazione**

1.

La balneazione nel fiume Tanaro è consentita nel rispetto della normativa vigente in materia; dovranno essere preventivamente definite ed autorizzate le aree e i luoghi ove consentire la balneazione, i soggetti adibiti al controllo delle stesse e le dotazioni di sicurezza a servizio di ogni area.

E' vietata la balneazione nei torrenti, nei bacini lacustri naturali e/o artificiali, nei canali di irrigazione e/o nei canali a servizio di impianti idroelettrici.

## **TITOLO V TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

### **Art. 47 - Disposizioni generali**

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. In caso di attivazione di cantieri edili, stradali o assimilabili, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili (motocompressori, gru, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, betoniere, motoseghe, trapani, troncatrici elettriche, flessibili ecc.) dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.
3. Per l'uso di altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali o attrezzi rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi (pubbliche e private), dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
4. Ai cantieri edili o stradali per opere comunali o quelle da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero di pericolo immediato per l'ambiente o per l'incolumità della popolazione è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento con provvedimento unico da parte del Sindaco.
5. Il Comune potrà, previa richiesta ed acquisizione di idoneo parere tecnico, autorizzare attività lavorative nelle fasce suddette in caso di particolari situazioni così come potrà estendere l'ampiezza di tali fasce in considerazione delle caratteristiche del luogo e dell'ambiente circostante.
6. In casi di accertata incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete pubblica il Comune può, previa acquisizione di parere qualificato, sospendere, anche temporaneamente, l'attività.
7. Per le nuove attività per le quali viene richiesta licenza di esercizio o autorizzazione comunale è necessario presentare al Comune una valutazione di impatto acustico eseguita da un tecnico competente in acustica in base al disposto della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i. ed al "Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 28 settembre 2004.
8. Per ogni attività temporanea (come le ristrutturazioni o i lavori in edifici) l'esecutore dei lavori dovrà, qualora supponga che vengano superati i limiti di Legge, richiedere una deroga al Comune, ai sensi dell'Articolo 4 – comma 1 – della Relazione Illustrativa del citato "Piano di

zonizzazione acustica del territorio comunale”, da esporsi presso il cantiere in luogo visibile al pubblico.

9. I commi 2, 4, 5 e 6 non si applicano per le operazioni di: raccolta rifiuti, sgombero neve, protezione civile e di soccorso o manifestazioni debitamente autorizzate dall’Autorità Comunale.
10. I Servizi Tecnici comunali o della Azienda Sanitaria Locale o dell’ARPA, su reclamo o d’ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perchè chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
11. Nei casi di incompatibilità dell’attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o della Azienda Sanitaria Locale o dell’ARPA, può vietare l’esercizio dell’arte, del mestiere o dell’industria responsabile delle molestie o dell’incomodo.
12. È comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l’uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.
13. In deroga a quanto stabilito dal primo periodo del comma 13, nei fabbricati destinati a civile abitazione sono consentite attività private di hobbistica e manutenzione nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 4 del presente Articolo.

| <b>SANZIONI violazione Art. 47 – Disposizioni generali</b> |                |                            |  |
|--|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>  | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1</b>   |                | 50,00 / 400,00             | <b>100,00</b>                          |
| <b>2</b>   |                | <b>Legge 447/95</b>        |  |
| <b>3</b>   |                | 25,00 / 200,00             | <b>50,00</b>                           |

#### **Art. 48 - Lavoro notturno**

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 23,00 e le ore 08,00.
2. L’autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 23,00 e le ore 08,00 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell’inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell’ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

| <b>SANZIONI violazione Art. 48 – Lavoro notturno</b> |                |                            |  |
|--|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>  | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1</b>   |                | 80,00 / 500,00             | <b>160,00</b>                          |

#### **Art. 49 - Spettacoli e trattenimenti**

1. I titolari delle licenze – fatte salve diverse specifiche temporanee autorizzazioni – prescritte dalle Leggi di Pubblica Sicurezza per l’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l’attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all’esterno tra le ore 23,00 e le ore 08,00.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all’uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.



3. La collocazione di apparecchi sonori all'esterno dei locali di pubblico spettacolo, di pubblico trattenimento e dei pubblici esercizi in genere, ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte annesse ai locali medesimi è subordinata all'autorizzazione dell'Autorità Comunale. È in ogni caso vietata la diffusione di musiche e suoni udibili da chi si trovi all'esterno dei luoghi in cui si svolgono le attività predette dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 23,00 alle ore 08,00.
4. Per le nuove attività per le quali viene richiesta licenza di esercizio o autorizzazione comunale è necessario presentare al Comune una valutazione di impatto acustico eseguita da un tecnico competente in acustica in base al disposto della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i. ed al "Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 28 settembre 2004.
5. Qualora ritenuto necessario il Comune potrà richiedere la valutazione di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 e s.m.i. anche ai titolari degli esercizi pubblici (bar, birrerie, ristoranti, pizzerie, discoteche ecc.) e circoli già in attività.
6. Gli organizzatori di spettacoli all'aperto dovranno, qualora suppongano che vengano superati i limiti di Legge, richiedere una deroga al Comune ai sensi dell'Articolo 4 – comma 1 – della Relazione Illustrativa del citato "Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale", da esporsi presso il luogo di spettacolo e visibile al pubblico.
7. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
8. Le autorizzazioni per Luna Park, qualora concesse in prossimità di abitazioni, devono vietare l'uso di strumenti di amplificazione dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 23,00 alle ore 08,00.

| <b>SANZIONI violazione Art. 49 – Spettacoli e trattenimenti</b> |                |                            |  |
|---|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>   | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1 – 2 – 3 – 6 – 7 – 8</b>                                    |                | 80,00 / 500,00             | <b>160,00</b>                          |

#### **Art. 50 - Circoli privati**

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'Articolo 49, comma 1, 2, 3 e 6.

| <b>SANZIONI violazione Art. 50 – Circoli privati</b> |                |                            |  |
|--|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>  | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
|  |                | 80,00 / 500,00             | <b>160,00</b>                          |

#### **Art. 51 - Abitazioni private**

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti e quanto previsto dal comma 14 dell'Articolo 47 del presente Regolamento.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 08,00 e dopo le ore 23,00.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. I proprietari di veicoli non possono sostare con il motore acceso, in parcheggi privati o aperti al pubblico.

| <b>SANZIONI violazione Art. 51 – Abitazioni private</b> |  |  |  |
|---|--|--|--|
|---|--|--|--|

| C.        | Lettere | min. e max<br>EURO  | Pagamento<br>entro 60 gg. EURO |
|-----------|---------|---------------------|--------------------------------|
| 1 – 2 – 3 |         | 25,00 / 200,00      | 50,00                          |
| 4         |         | Codice della Strada |                                |

### Art. 52 - Strumenti musicali – Apparecchi sonori – Pubblicità fonica

1. Chiunque faccia uso di strumenti musicali o apparecchi sonori di qualunque genere è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali o apparecchi sonori dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 23,00 alle ore 08,00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato, fatta eccezione per manifestazioni a carattere civile, religioso o sagre.
3. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada al riguardo, il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento non deve essere udibile dall'esterno dei veicoli stessi.
4. Apparecchi e strumenti sonori installati a bordo di veicoli sprovvisti di abitacolo possono essere ascoltati soltanto in cuffia, fermo restando il divieto d'uso di cuffie sonore da parte di conducenti di veicoli in movimento sancito dal Codice della Strada.
5. Fermo restando la normativa del Regolamento Comunale sulla pubblicità, nonché del Codice della Strada in materia di pubblicità fonica, la propaganda sonora è consentita previa autorizzazione dell'Autorità comunale esclusivamente dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.
6. La pubblicità fonica con attrezzature fisse o mobili in occasione di propaganda elettorale non è consentita a distanze inferiori, in linea d'aria, a m. 200 dall'Opera Pia Garelli, dai cimiteri nonché dalle scuole di ogni ordine e grado durante i giorni e gli orari di lezione.
7. Qualora venga effettuata con impianti fissi o con veicoli fermi, la pubblicità fonica non può essere continua.
8. In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche conto della conformazione topografica e delle altre caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta.

| SANZIONI violazione Art. 52 – Strumenti musicali – apparecchi sonori – pubblicità fonica |         |                     |                                |
|--|---------|---------------------|--------------------------------|
| C.   | Lettere | min. e max<br>EURO  | Pagamento<br>entro 60 gg. EURO |
| 1 – 2 – 5 – 6 – 7 – 8  |         | 80,00 / 500,00      | 160,00                         |
| 3 – 4  |         | Codice della Strada |                                |

### Art. 53 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorchè sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

| SANZIONI violazione Art. 53 – Dispositivi acustici antifurto |         |                     |                                |
|--|---------|---------------------|--------------------------------|
| C.   | Lettere | min. e max<br>EURO  | Pagamento<br>entro 60 gg. EURO |
| 1  |         | Codice della Strada |                                |
| 2  |         | 80,00 / 500,00      | 160,00                         |

### Articolo 54 - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici

1. È tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:
  - a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli Organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le Forze dell'Ordine;
  - b) all'interno di asili, scuole, case di riposo, uffici pubblici e ricoveri di animali (canile, gattile, etc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
  - c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone.
2. La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla Legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.
3. In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare è tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.
4. Per quanto concerne i posteggi assegnati nelle aree mercatali, fatti salvi i limiti e le modalità di Legge richiamate nel precedente comma 2, la vendita è subordinata all'installazione presso ogni posteggio di almeno due estintori, posti ai due angoli del banco.

| <b>SANZIONI violazione Art. 54 – Utilizzo e vendita prodotti pirotecnici</b> |                |                            |  |
|--|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>  | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
|  |                | 80,00 / 500,00             | <b>160,00</b>                          |

#### **Art. 55 Schiamazzi**

1. Sono altresì considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte.

| <b>SANZIONI violazione Art. 55 – Schiamazzi</b> |                |                            |  |
|---|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>                                       | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
|   |                | 25,00 / 200,00             | <b>50,00</b>                           |

#### **Art. 56 - Carovane di nomadi**

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'art.185 del Codice della Strada, dalla Legge Regionale 31.8.1979, n° 54 modificata dalla L.R. n° 4 del 14 marzo 2003 e dalla Legge Regionale 25/02/1993, n° 26, la sosta di carovane di nomadi può essere consentita solo in appositi spazi stabiliti dalle Autorità comunali, fatta salva la facoltà del Sindaco, per motivi di igiene e sanità pubblica, di adottare specifiche Ordinanze di sgombero entro 48 ore dalla notifica ai sensi dell'Art. 50 del D.Lgs. n° 267/2000.

## **TITOLO VI DETENZIONE, MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

#### **Art. 57 - Principi generali**

1. Il presente Regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e gli animali per l'utilizzazione familiare e d'affezione ed a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza ed all'incolumità di chi le frequenta.
2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale.
3. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.
4. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far registrare e identificare gli stessi (MICROCHIP) presso l'A.S.L. o veterinario autorizzato. Chiunque venga in possesso di un cane, deve darne comunicazione nel più breve tempo possibile all'Ufficio competente (A.S.L.) affinché sia iscritto all'anagrafe canina. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato entro 3 gg. dall'evento. La morte del proprio cane deve essere denunciata entro 15 gg. dall'evento. Il cambio di residenza del proprietario o la cessione definitiva di un cane ad altra persona devono essere segnalati nel più breve tempo possibile. Le cucciolate devono essere microchippate al 60° giorno
5. Senza autorizzazione sanitaria si possono detenere fino ad un massimo di 5 (cinque) cani o gatti. È ammessa la presenza contemporanea di non più di 8 (otto) esemplari. Da detti quantitativi sono escluse le cucciolate.

| <b>SANZIONI violazione Art. 57 – Principi generali</b> |                |                               |                                    |
|--|----------------|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>C.</b>  | <b>Lettere</b> | <b>min. e max EURO</b>        | <b>Pagamento entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>2 – 3</b>   |                | <b>Art. 727 Codice Penale</b> |                                    |
| <b>4</b>   |                | <b>Legge Regionale</b>        |                                    |

#### **Art. 58 - Ambito d'applicazione e definizione**

1. Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salva diversa indicazione.
2. Alcune norme del presente Regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare con quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, meglio specificate negli Articoli 59 e 64.
3. Ai sensi del presente Regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.
4. Sono esclusi dalla applicazione della presente normativa i cani in dotazione alle Forze Armate, alle Forze di Polizia e di soccorso quando sono utilizzati per servizio.

#### **Art. 59 - Detenzione di animali nell'abitato**

1. Non è ammessa la presenza di allevamenti di animali nel centro abitato. È consentito detenere presso la propria abitazione esclusivamente animali da compagnia e/o guardia (cani, gatti, ecc.), e compatibilmente con i Regolamenti condominiali se esistenti, in ogni caso dalla presenza degli animali di cui sopra non deve derivare alcuna molestia per il vicinato. Le valutazioni a tale riguardo sono di competenza del Servizio di Igiene Pubblica.
2. Per allevamenti di animali si devono intendere gli insediamenti con finalità produttive diverse per entità e qualità da quelle strettamente connesse all'uso familiare.
3. La detenzione di animali di bassa corte, pollame, conigli, ecc. è consentita per il solo consumo domestico e personale, in quantità comunque limitata e tale da non causare pregiudizi per le persone dimoranti nelle immediate vicinanze, con le forme e nel rispetto delle condizioni igieniche vigenti nonché di quelle richieste dalla civile convivenza. In tutti gli altri casi si demanda alle autorizzazioni in materia dell'ASL competente.
4. Gli animali di cui al precedente comma 3 dovranno essere custoditi all'interno della proprietà in appositi ricoveri. Al fine di impedirne la fuga non dovranno essere assolutamente adottati mezzi

ritenuti lesivi per gli stessi, ma dovranno essere impiegate attrezzature o strutture idonee allo scopo.

5. Laddove le regole previste dal Comune territorialmente competente non siano rispettate (ad esempio a seguito di semplice segnalazione alla Polizia Locale), potrebbe essere emessa Ordinanza di smantellamento e rimozione del ricovero.
6. Per quanto non è specificatamente contemplato nel presente Articolo, è di riferimento il "Regolamento Comunale di Igiene" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 103 del 17 settembre 1992.

| <b>SANZIONI violazione Art. 59 – Detenzione di animali nell'abitato</b> |                |                            |  |
|---|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>   | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1</b>  |                | 80,00 / 500,00             | <b>160,00</b>                          |
| <b>5</b>  |                | 50,00 / 400,00             | <b>100,00</b>                          |
| <b>Codice Penale</b>  |                |                            |  |

### **Art. 60 - Raccolta delle deiezioni e lavaggio**

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 58 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
  - a) a detenere durante la conduzione dell'animale idonee attrezzature e/o strumenti opportuni per rimuovere e contenere gli escrementi solidi o liquidi lasciati dai cani che successivamente richiusi dovranno essere smaltiti nei cestini portarifiuti stradali o nei contenitori R.SS.U destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;
  - b) ad evitare che i cani orinino contro, muri, scalini, porte, panchine, fioriere ecc. i conduttori dell'animale dovranno lavare le aree e zone imbrattate dall'urina e dagli escrementi solidi o liquidi.
  - c) sono esclusi dalla applicazione del presente Articolo gli accompagnatori non vedenti di cani.

| <b>SANZIONI violazione Art. 60 – Raccolta delle deiezioni e lavaggio</b> |  |                            |  |
|--|--|----------------------------|--|
| <b>C.</b>  | <b>Lettere</b>   | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1</b>   | <b>Let. a</b> Conduttore privo di idonee attrezzature per la rimozione degli escrementi.                       | 25,00 / 200,00             | <b>50,00</b>                           |
|  | <b>Let. a</b> Per non aver provveduto alla rimozione degli escrementi.   | 50,00 / 400,00             | <b>100,00</b>                          |
|  | <b>Let. b</b> per non aver evitato che in cane orinasse contro muri, scalini, porte, panchine, fioriere, ecc.. | 25,00 / 200,00             | <b>50,00</b>                           |
|  | <b>Let. b</b> per non aver provveduto al lavaggio dell'area imbrattata da urina o escrementi solidi/liquidi.   | 50,00 / 400,00             | <b>50,00</b>                           |

### **Art. 61 - Museruole, guinzagli e vagabondaggio**

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 58 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
  - a) ad avere i cani al guinzaglio;
  - b) ad avere i cani al guinzaglio e muniti di idonea museruola qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come ad esempio in occasioni di mercati, fiere, feste, nelle Z.T.L. e Aree Pedonali, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto;
2. Il guinzaglio, durante la conduzione dell'animale non potrà avere una lunghezza superiore a metri 2 (metri due);
3. Ai proprietari/conduttori di cani è fatto divieto di lasciare vagabondare i medesimi allo stato libero su tutto il territorio comunale.
4. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o museruola:
  - a) i cani pastori e guardania quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie, purché sottoposti alla stretta vigilanza di accompagnatori adeguati;

b) i cani da caccia, durante la stagione venatoria e nei giorni precedenti l'apertura della stessa, per le esercitazioni di addestramento e sottoposti alla stretta vigilanza di accompagnatori adeguati;

5. I proprietari di cani pericolosi individuati in apposito registro devono applicare sia il guinzaglio che la museruola ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico o quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.

| <b>SANZIONI violazione Art. 61 – Museruole, guinzaglio e vagabondaggio</b> |  |  |                                    |
|--|--|--|------------------------------------|
| <b>C.</b>  | <b>Lettere</b>   | <b>min. e max EURO</b>                 | <b>Pagamento entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1</b>   | <b>Let. a</b>  | 50,00 / 400,00                         | <b>100,00</b>                      |
|  | <b>Let. b</b>  | 80,00 / 500,00                         | <b>160,00</b>                      |
| <b>2</b>   | Per aver utilizzato durante la conduzione dell'animale un guinzaglio superiore a metri 2 | 25,00 / 200,00                         | <b>50,00</b>                       |
| <b>3 – 4</b>   |  | 50,00 / 400,00                         | <b>50,00</b>                       |
| <b>5</b>   |  | <b>Regolamento Polizia Veterinaria</b> |                                    |

### **Art. 62 - Aree riservate**

1. Possono essere istituite, su aree pubbliche di proprietà comunale "Aree di sgambamento dei cani" nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l'animale essere sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri cani.
2. Dette aree devono essere segnalate ed opportunamente recintate.
3. Nelle "Aree di sgambamento dei cani" gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dall'art. 60, ad eccezione di quelle specifiche zone, all'uopo segnalate, destinate al defecamento dei cani e soggette a pulizia periodica da parte del Comune o di terzi convenzionati.

| <b>SANZIONI violazione Art. 62 – Aree riservate</b> |                |                        |                                    |
|---|----------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>C.</b>   | <b>Lettere</b> | <b>min. e max EURO</b> | <b>Pagamento entro 60 gg. EURO</b> |
|   |                | 50,00 / 400,00         | <b>100,00</b>                      |

### **Art. 63 - Tutela del patrimonio pubblico**

1. È fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile od immobile, di proprietà pubblica.

| <b>SANZIONI violazione Art. 63 – Tutela del patrimonio pubblico</b> |                |                        |                                    |
|---|----------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>C.</b>   | <b>Lettere</b> | <b>min. e max EURO</b> | <b>Pagamento entro 60 gg. EURO</b> |
|   |                | 80,00 / 500,00         | <b>160,00</b>                      |

### **Art. 64 - Detenzione dei cani all'interno di cortili, aree e/o giardini privati**

1. È fatto divieto di:
  - a) detenere i cani in spazi angusti, inferiori a 8 metri quadrati (otto metri) per cane e privi di una insufficiente illuminazione e ventilazione per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza.
  - b) detenere i cani privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia degli escrementi e dall'urina;

- c) di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto coibentato e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
2. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica od una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio commisurata alla mole dell'animale al fine di evitarne lo scavalco.
  3. La rete e/o cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza ed avere una consistenza ed una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita dell'animale.
  4. La detenzione dei cani alla catena e/o fune deve essere evitata, qualora si renda necessaria, occorre che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza. Gli animali che sono tenuti alla catena e/o fune devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo e devono essere lasciati liberi o portati a spasso almeno una volta al giorno.
  5. In ogni caso i cani alla catena e/o fune non devono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
  6. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente recintate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena e/o fune.
  7. Sui cancelli e/o porte d'accesso ai recinti ove si trovano cani, anche tenuti a catena o alla fune, a cura dei proprietari deve essere esposto il cartello "ATTENTI AL CANE".
  8. Il Sindaco, con specifica Ordinanza a tutela della quiete pubblica, relazionato dagli Uffici competenti, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente ed inequivocabilmente il vicinato: il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile convenzionato imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.

| <b>SANZIONI violazione Art. 64 – Detenzione dei cani all'interno dei cortili, aree e/o giardini privati</b> |                |  |                                    |
|---|----------------|--|------------------------------------|
| <b>C.</b>   | <b>Lettere</b> | <b>min. e max EURO</b>                 | <b>Pagamento entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1 – 4 – 5</b>  |                | <b>Codice Penale – Legge Regionale</b> |                                    |
| <b>2 – 3 – 6 – 7</b>  |                | 80,00 / 500,00                         | <b>160,00</b>                      |
| <b>8</b>  |                | 25,00 / 200,00                         | <b>50,00</b>                       |
| <b>9</b>  |                | 80,00 / 500,00                         | <b>160,00</b>                      |

#### **Art. 65 - Particolari situazioni**

1. È fatto divieto per motivi igienici di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in tutti i negozi che vendono generi alimentari, nonché nei pubblici esercizi ove il gestore o il proprietario abbia esposto il cartello "E' VIETATO INTRODURRE ANIMALI" o altra dicitura equivalente.
2. Il Sindaco, con apposita Ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente ovvero in modo temporaneo.
3. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio con l'accompagnatore alla guida di velocipedi o veicoli.
4. È vietato far stazionare i cani all'interno dei veicoli a motore esposti al sole. In caso di accertamento si richiederà l'intervento del Servizio Veterinario dell'A.S.L. al fine di constatare le condizioni igienico-sanitarie dell'animale e adottare i provvedimenti necessari a tutela della sua salute.
5. Sono esclusi dalla applicazione del presente Articolo gli accompagnatori non vedenti di cani.

|   |
|---|
| <b>SANZIONI violazione Art. 65 – Particolari situazioni</b> |
|---|

| C.    | Lettere | min. e max<br>EURO | Pagamento<br>entro 60 gg. EURO |
|-------|---------|--------------------|--------------------------------|
| 1 – 3 |         | 50,00 / 400,00     | 100,00                         |
| 4     |         | 80,00 / 500,00     | 160,00                         |
|       |         | e/o Codice Penale  |                                |

### Art. 66 - Tutela dall'aggressività dei cani

1. Per determinati cani pericolosi individuati in apposito elenco si applica, per la durata della sua validità, l'ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 e s.m.i.;
2. In caso di accertamento di violazione, il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coattivo del cane con trasferimento dello stesso presso il canile convenzionato, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario / possessore / detentore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.

| SANZIONI violazione Art. 66 – Tutela dall'aggressività dei cani |         |  |                                |
|---|---------|--|--------------------------------|
| C.  | Lettere | min. e max<br>EURO                                 | Pagamento<br>entro 60 gg. EURO |
|   |         | Regolamento Polizia Veterinaria<br>E Codice Penale |                                |

### Art. 67 - Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali vivi di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

| SANZIONI violazione Art. 67 – Divieti specifici |         |                    |                                |
|---|---------|--------------------|--------------------------------|
| C.  | Lettere | min. e max<br>EURO | Pagamento<br>entro 60 gg. EURO |
| 1   |         | 25,00 / 200,00     | 50,00                          |
| 2   |         | Codice Penale      |                                |

### Art. 68 - Cani vaganti e/o randagi – Accalappiamento

1. I cittadini devono segnalare all'Ufficio Polizia Locale la presenza di cani vaganti o randagi sul territorio il quale attiverà, se necessario, il Servizio convenzionato di accalappiamento cani.
2. I cani lasciati vagabondare sul territorio comunale senza custodia saranno accalappiati dagli addetti autorizzati dal Comune e:
  - a) riconsegnati al proprietario / possessore / detentore, se identificato e reperito immediatamente sul territorio, imputando al medesimo la spesa di cattura;
  - b) ricoverati al canile convenzionato, se il proprietario / possessore / detentore, pur identificato, non è reperibile immediatamente sul territorio, imputando al medesimo le spese di cattura, osservazione sanitaria e mantenimento dell'animale fino a quando lo stesso non venga ritirato.
3. I cani randagi saranno accalappiati dagli addetti autorizzati dal Comune e ricoverati al canile convenzionato.
4. Nei casi di particolare complessità o rischio sanitario si richiederà la collaborazione del Presidio Multizonale di Polizia Veterinaria della ASL per la cattura dell'animale.

| SANZIONI violazione Art. 68 – Cani vaganti e/o randagi - Accalappiamento |         |                    |                                |
|--|---------|--------------------|--------------------------------|
| C.   | Lettere | min. e max<br>EURO | Pagamento<br>entro 60 gg. EURO |
| 1  |         | Codice Penale      |                                |
| 2  |         | 80,00 / 500,00     | 160,00                         |



### **Art. 69 - Custodia e detenzione dei cani randagi accalappiati**

1. I cani randagi accalappiati non possono essere soppressi né essere destinati alla sperimentazione. Saranno presi in custodia dal Comune o dal Servizio Veterinario della ASL e ricoverati nel canile-sanitario.
2. Se non già registrati (MICROCHIP) saranno ricoverati per un periodo non inferiore a dieci giorni nel canile-sanitario con osservazione e trattamenti profilattici a cura del Comune o del Servizio Veterinario della ASL, dopodiché potranno essere dati in affidamento in forma definitiva o temporanea ai privati che ne facciano richiesta o trasferiti nel canile-rifugio convenzionato con il Comune.
3. Se registrati (MICROCHIP) saranno riconsegnati al proprietario, cui spetta il pagamento delle sanzioni previste e delle spese di cattura, di custodia e sanitarie sostenute.

| <b>SANZIONI violazione Art. 69 – Custodia e detenzione dei cani randagi accalappiati</b> |                |                            |  |
|--|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>  | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
|  |                | 80,00 / 500,00             | <b>160,00</b>                          |

### **Art. 70 - Randagismo felino**

1. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. Essi sono sterilizzati, quando necessario, ad opera del Servizio Veterinario Pubblico o di Veterinari liberi professionisti convenzionati ed in seguito riammessi nel loro gruppo.
2. I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi dai Veterinari della A.S.L. competente per territorio soltanto se gravemente malati o incurabili, portatori di patologie a rischio per la popolazione.
3. I cittadini, devono notificare all'Ufficio Polizia Locale la presenza di gatti senza proprietario aventi patologie in atto o senza controllo sulla riproduzione. Tale Ufficio trasmetterà la segnalazione ai competenti uffici dell'ASL e provvederà ad adottare i provvedimenti necessari.
4. Il Comune in base alle proprie disponibilità economiche potrà contribuire al benessere dei gatti randagi. Allo scopo potrà stabilire convenzioni con strutture veterinarie pubbliche e/o private, nonché enti o associazioni di volontariato no-profit operanti sul territorio
5. I gatti, curati e sterilizzati saranno reintrodotti sul loro territorio.
6. La somministrazione di alimenti ai gatti, che vivono in libertà, in centro abitato e in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico è disciplinata dal regolamento "per la tutela ed il benessere degli animali" al titolo IV - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 24.11.2015.

| <b>SANZIONI violazione Art. 70 – Randagismo felino</b> |                |                            |  |
|--|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>  | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1</b>   |                |                            | <b>Codice Penale</b>                   |

### **Art. 71 - Colombi e corvi in città**

1. Per motivi igienico-sanitari è fatto assoluto divieto a chiunque di somministrare alimenti di qualsiasi genere, in centro abitato, in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico ai colombi e corvi presenti allo stato libero nel territorio urbano.
2. Il Sindaco, valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema con apposita Ordinanza può procedere, d'intesa e con l'approvazione del Servizio Veterinario della A.S.L., alla attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione di tali volatili.

3. È fatto obbligo a tutti i cittadini, di segnalare all'Ufficio Polizia Locale la presenza di volatili morti sul territorio del Comune affinché siano eseguiti gli opportuni esami di laboratorio dall'Istituto Zooprofilattico competente.
4. È fatto obbligo ad ogni proprietario di stabili su tutto il territorio comunale di ridurre gli accessi a sottotetti ed altri anfratti riparati ed indisturbati al fine di ridurre la nidificazione.

| <b>SANZIONI violazione Art. 71 – Colombi in città</b> |                |                            |  |
|---|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>   | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1 – 4</b>  |                | 25,00 / 200,00             | <b>50,00</b>                           |

### **Art. 72 - Derattizzazione**

1. Chiunque metta in atto programmi di derattizzazione sul territorio urbano deve avvisare preventivamente gli Uffici competenti in materia sulle procedure e sui prodotti impiegati nella operazione. Da tale disposizione sono escluse le zone rurali.

| <b>SANZIONI violazione Art. 72 – Derattizzazione</b> |                |                            |  |
|--|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>  | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
|  |                | 50,00 / 400,00             | <b>100,00</b>                          |

### **Art. 73 - Collocazione degli apiari**

1. Gli apiari devono essere collocati in maniera tale da non provocare disturbo a persone ed animali.
2. Devono inoltre essere rispettate le distanze previste dall'Art. 11 della Legge Regionale 3 agosto 1998, n° 20. Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque dai confini di proprietà pubbliche o private. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati esistono dislivelli di almeno due metri, o se sono interposti, senza soluzione di continuità, muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un'altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi intervenuti fra le parti interessate.
3. L'installazione di apiari su terreni di proprietà comunale è consentita previo rilascio di apposita autorizzazione ad occupare il suolo pubblico; tale autorizzazione è subordinata al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dovrà riportare le modalità di esercizio nonché la durata dell'occupazione temporanea.
4. Sono esonerati dal pagamento del canone gli apicoltori residenti nel territorio comunale.
5. Il proprietario di sciami di api ha diritto di inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni di inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.
6. L'attività apistica dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 3 agosto 1998, n° 20.

| <b>SANZIONI violazione Art. 73 – Collocazione degli apiari</b> |                |                            |  |
|--|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>  | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
|  |                | 50,00 / 400,00             | <b>100,00</b>                          |

### **Art. 74 - Protezione della fauna selvatica**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 27, lett. b, del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

3. Chi detiene specie selvatiche consentite ovvero dotate di autorizzazione provinciale e sanitaria deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
4. Per motivi igienico-sanitari è fatto assoluto divieto a chiunque di somministrare alimenti di qualsiasi genere, in centro abitato, in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico, alla fauna selvatica presente nel territorio urbano.

| <b>SANZIONI violazione Art. 74 – Protezione della fauna selvatica</b> |                |                            |  |
|---|----------------|----------------------------|--|
| <b>C.</b>   | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b> | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
|   |                | 25,00 / 200,00             | <b>50,00</b>                           |

#### **Art. 75 - Volontariato**

1. Il Comune può essere coadiuvato, nelle attività connesse all'attuazione degli Articoli del presente titolo, da volontari segnalati dagli organi direttivi delle Associazioni zoofile ed ambientaliste no-profit.
2. Tali ausiliari, coordinati dall'Ufficio Polizia Locale, presteranno la loro collaborazione a titolo gratuito nel rispetto assoluto delle Leggi e del presente Regolamento con particolare riferimento all'Educazione Civica dei cittadini possessori di animali.

#### **Art. 76 - Riferimenti**

1. Per quanto non è specificatamente contemplato nel presente Titolo IV, è di riferimento il "Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 24 novembre 2015.

## **TITOLO VII NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI**

#### **Art. 77 - Esposizione dei prezzi**

1. Per tutti i prodotti esposti, per la vendita al dettaglio, nei luoghi indicati dall'Articolo 14, comma 1, del D.L.gs n° 114/98 e s.m.i., deve essere indicato il prezzo di vendita al pubblico con chiara indicazione numerica in moneta corrente.
2. La pubblicizzazione del prezzo può avvenire con l'uso del mezzo ritenuto più idoneo dall'esercente interessato, a condizione, peraltro, che il sistema utilizzato permetta all'utente di leggere sempre, in maniera chiara ed inequivocabile, l'effettivo prezzo di vendita al pubblico della merce esposta. L'assenza dei prezzi esposti con la giustificazione espressa "vetrina in allestimento" (o espressioni simili) deve essere limitata al tempo strettamente necessario all'allestimento della vetrina o comunque non superiore alle 48 ore.
3. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi a norma dell'Articolo 18 della L.R. n° 38/2006.

| <b>SANZIONI violazione Art. 77 – Esposizione dei prezzi</b> |                |                                |  |
|---|----------------|--------------------------------|--|
| <b>C.</b>   | <b>Lettere</b> | <b>min. e max<br/>EURO</b>     | <b>Pagamento<br/>entro 60 gg. EURO</b> |
| <b>1 – 2</b>  |                | <b>Legge 114/1998</b>          |  |
| <b>3</b>  |                | <b>Legge Regionale 38/2006</b> |  |

### Art. 78 - Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'Igiene da tenersi a disposizione dei frequentatori.

| SANZIONI violazione Art. 78 – Servizi igienici |         |                    |                                |
|--|---------|--------------------|--------------------------------|
| C.   | Lettere | min. e max<br>EURO | Pagamento<br>entro 60 gg. EURO |
|  |         | 80,00 / 500,00     | 160,00                         |

### Art. 79 - Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'amministratore.

| SANZIONI violazione Art. 79 – Amministrazione degli stabili |         |                    |                                |
|---|---------|--------------------|--------------------------------|
| C.  | Lettere | min. e max<br>EURO | Pagamento<br>entro 60 gg. EURO |
|   |         | 25,00 / 200,00     | 50,00                          |

## TITOLO VIII MANIFESTAZIONI CON CORTEI

### Art. 80 - Cortei funebri

1. I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni, concordate con l'Ufficio Polizia Locale, anche in deroga ai divieti normalmente imposti ed alla segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

| SANZIONI violazione Art. 80 – Cortei funebri |         |                     |                                |
|--|---------|---------------------|--------------------------------|
| C.   | Lettere | min. e max<br>EURO  | Pagamento<br>entro 60 gg. EURO |
| 1  |         | Codice della Strada |                                |

### Art. 81 - Processioni – Manifestazioni

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con l'Ufficio Polizia Locale anche eccezionalmente in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

| SANZIONI violazione Art. 81 – Processioni - Manifestazioni |         |                     |                                |
|--|---------|---------------------|--------------------------------|
| C.   | Lettere | min. e max<br>EURO  | Pagamento<br>entro 60 gg. EURO |
| 1  |         | Codice della Strada |                                |

## TITOLO IX SANZIONI

### Articolo 82 - Applicazione delle sanzioni

1. La violazione delle disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di Legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, secondo le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e s.m.i..
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti Comunali vigenti.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni o privati, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla Legge in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

### **Articolo 83 - Ordinanze del Sindaco**

1. In caso di inottemperanza alle Ordinanze adottate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, come provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di Sanità, Igiene, Edilizia e Polizia Locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini si applica l'articolo 650 del Codice Penale.
2. Fatta eccezione per le Ordinanze di cui al comma 1, le inottemperanze ad Ordinanze sindacali, salvo sia diversamente ed espressamente disposto nel singolo provvedimento, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'Articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" da € 25,00 a € 500,00, secondo le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e s.m.i..

### **Articolo 84 - Sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da Leggi o disposizioni speciali, alle violazioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative indicate per ciascun Articolo, secondo le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e s.m.i..
2. In generale, le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00.

### **Articolo 85 - Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio**

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

### **Articolo 86 - Sequestro e custodia di cose**

1. I Funzionari e gli Agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.
3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24 novembre 1981, n° 689 e del D.P.R. 22 luglio 1982, n° 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.
4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.
5. Il relativo Verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

### **Articolo 87 - Sospensione dell'autorizzazione o della concessione**

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:
  - a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
  - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
2. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

## **TITOLO X NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 88 - Entrata in vigore**

1. Richiamando l'art. 124 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) e l'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di GARESSIO.

### **Art. 89 – Abrogazioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 maggio 1959 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti, le Ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo ed i provvedimenti sostituiti da norme in esso contenute o con esse incompatibili.

### **Art. 90 – Diffusione**

1. Una copia del presente Regolamento resterà sempre depositata nella Segreteria del Comune a disposizione di chiunque ne volesse prendere cognizione. Verrà pure provveduto a che sia disponibile, per via telematica, sul sito internet del Comune di GARESSIO, oltre che presso il locale Ufficio di Polizia Locale.